



Comune di Talmassons

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato A) deliberazione C.C. n.14 del 13.03.2007

Approvato con deliberazione del C.C. n.50 del 28 giugno 1994 - ravvisata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta del 01.09.94, n. 36121 di prot. - modificata ed integrata con deliberazione del C.C. n. 61 del 6.10.94 - ravvisata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta del 24.10.94, n.38661 di prot.

Modificato con deliberazione del C.C. n.83 del 27 settembre 1996 - ravvisata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta del 14.10.96, n. 64595 di prot. Modificato con deliberazione del C.C. n.2 del 18 febbraio 2005 - immediatamente esecutiva.

Integrato con deliberazione C.C. n. 9 del 21 febbraio 2006 - immediatamente esecutivo.

Modificato con delibera C.C. n.21 del 20 luglio 2017

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 Ambito di applicazione	" 1
Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	" 1
Art. 4 Piano generale degli impianti/ Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	" 2
Art. 5 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	" 2
Art. 6 Limitazioni e divieti	" 3
Art. 7 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	" 3

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 Oggetto	Pag. 4
Art. 9 Soggetto passivo	" 4
Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta	" 4
Art. 11 Tariffe	" 4-5
Art. 12 Affissioni dirette	" 5
Art. 13 Dichiarazione	" 5
Art. 14 Pagamento dell'imposta	" 5
Art. 15 Rimborsi	" 6
Art. 16 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	" 6
Art. 17 Riduzioni dell'imposta	" 6
Art. 18 Esenzione dell'imposta	" 6-7

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 Oggetto	Pag. 8
Art. 20 Superficie degli impianti	" 8
Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni	" 8
Art. 22 Modalità delle pubbliche affissioni	" 8-9
Art. 23 Riduzioni del diritto	" 9
Art. 24 Esenzioni dal diritto	" 10
Art. 25 Pagamento del diritto	" 10

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 Sanzioni tributarie e interessi	Pag.11
Art. 27 Sanzioni amministrative	" 11
Art. 28 Gestione del servizio	" 12
Art. 29 Norme finali	" 12
Art. 30 Entrata in vigore	" 12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di TALMASSONS sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del [D.Lgs. 507/1993](#).

Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

(integrato dalla deliberazione C.C. n. 2 del 18 febbraio 2005
e modificato con dalla deliberazione C.C. n. del)

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 4.146 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V°.

Ai sensi del comma 480 della Legge 311/2004 è riservato il 10% pari a mq. 4,5 per l'affissione dei manifesti di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 nei seguenti impianti:

Talmassons - per mq. 1,5 - Via Tomadini in prossimità della Pesa pubblica sul terreno censito catastalmente al foglio 7 mappale 112;

Flambro - per mq. 1,00 - Via Savorgnan sul terreno adibito ad aiuola spartitraffico;

Flumignano - per mq. 1,00 - Via XXIV Maggio in prossimità del muro di recinzione Ex Scuola elementare;

S. Andrat - per mq. 1,00 - Via Paravan sul terreno attiguo al mapp. 218 fo. 14. (cassato a seguito introduzione comma 176 dell'art. 1 L. 27.12.2006 n. 296)

Art. 3 bis – (Art. 4 D.Lgs. 507/93) Categoria delle località
(integrato con atto C.C. n. 9 del 21 febbraio 2006)

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, al flusso di pubblico ed alla densità di traffico veicolare e precisamente:

CATEGORIA SPECIALE: l'intero tratto della S.S. 252 ricadente nel territorio comunale di Talmassons dal km 6+700 al km 13+030 per una estensione di km 6,330 con un limite di applicazione della categoria sul lato Sud e Nord fissato in metri 10 dal ciglio stradale;

CATEGORIA NORMALE: area non compresa nella delimitazione della categoria speciale.

Nelle località di categoria speciale si applica l'aumento tariffario del 150 per cento. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" esistente nel territorio comunale, delimitata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

**Art. 4 Piano generale degli impianti Tipologia e
quantità degli impianti pubblicitari** (modificato e
sostituito dalla deliberazione C.C. n. 83 del 27 settembre 1996)

Ai sensi dell'art.3 del [D.Lgs. 507/1993](#) vengono determinate la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e la ripartizione degli impianti pubblici in conformità all'allegato "Piano generale degli impianti affissionistici", predisposto in (data 24 maggio 1994) data 19 settembre 1996 dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**Art. 5 Provvedimento per l'installazione di mezzi
pubblicitari**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intenda installare l'impianto;

c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L.7.8.1990 n.241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

L'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dell'art.23 del Decreto Legislativo 285/92: "Pubblicità sulle strade e sui veicoli" e degli [artt.li](#) 48 e seguenti del [D.P.R. 485/92](#).

Art. 6 Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 19 alle ore 8 del giorno seguente e dalle ore 13 alle ore 15.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art .7 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonchè della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 **Oggetto**

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 **Soggetto passivo**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 **Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 11 **Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 12 Affissioni
dirette** (modificato dalla
deliberazione del C.C. n. 83
del 27.09.1996)

Il Comune di Talmassons stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 45,00 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12, comma 1 e 4 del D.Lgs: 507/1993.

La ripartizione delle superfici per soggetti privati, per le affissioni di natura istituzionale e sociale e per quelle di natura commerciale è dettagliatamente riportato nel Piano Generale degli impianti affissionistici allegato al presente

**Art. 13
Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art.9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1, 2, e 3 del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 14 Pagamento
dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di

affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

L'attestazione del pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

Art. 15 **Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 16 **Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. lgs.

Art. 17 **Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, *fondazioni* ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a *manifestazioni* politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18 **Esenzioni dall'imposta**

(integrato dall'art.17 comma 1-bis della legge 28.12.2001 n. 448)
Riformulato dal 2017

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di

ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

g) Sono esenti le esposizioni pubblicitarie, escluse le affissioni, realizzate da Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460 del 97 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'apposita anagrafe, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo e associazionismo di promozione sociale, per le sole attività statutarie. (inserito dal 2017)

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi

che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.(comma aggiunto a seguito Legge 28.12.2001, n. 448 comma 1 dell'art. 10)

ESENZIONE DELL'IMPOSTA TEMPORANEA (inserito dal 2017)

E' prevista l'esenzione:

a. per gli oggetti pubblicitari di superficie fino a quattrocento centimetri quadrati;

b. per la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;. per le associazioni NO PROFIT e le ONLUS se non sono presenti sponsor commerciali e/o collaborazione di privati indipendentemente dalle dimensioni dei mezzi pubblicitari.

c. per gli avvisi al pubblico apposti con l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro inferiori a mezzo metro quadro se collocati nelle immediate vicinanze della loro sede;

d. per gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 20 Superficie degli impianti

Il Comune di Talmassons con popolazione al 31.12.1991 di n.4.146 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 49,75 (*mq. 12 per ogni mille abitanti*). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 109,12, pari a n.155,89 manifesti delle dimensioni di cm. 70 X 100.

Art. 21 Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 22 Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23 *(cassato con delibera C.C. n. 2 del 18.02.2005 e ripristinato con delibera C.C. n. del a seguito comma 176 art. 1 L. 296/2007)*

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a)** per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b)** per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c)** per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d)** per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e)** per gli annunci mortuari.

Art. 24

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) *per l'affissione dei manifesti di pubblicità dei soggetti identificati all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità. Tali soggetti sono lo stato e gli enti pubblici territoriali; comitati, associazioni fondazioni o ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; gli annunci mortuari (cassato a seguito dell'art. 1 comma 176 della Legge 296/2007)*

Art 25

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 14 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 27 (integrato con delibera C.C. n. del)

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da "lire duecento mila a lire due milioni" "lire quattrocento mila a lire tre milioni" (modificato dal comma 57 lettera c) dell'art. 145 della Legge n. 388 del 23.12.2000). con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia

privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

A partire dal 01.01.2007 gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle vigenti disposizioni sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi salvo prova contraria (comma 156 art. 1 Legge finanziaria n. 296/2007)

Art. 28

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni di cui agli "art. 25 e seguenti del D.Lgs. 507/1993" abrogato e riformulato dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 29

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 7 marzo 1973.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrata in vigore il 1° gennaio 1995 a termini dell'art. 3, 4° comma, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.